



OGGETTO: Asseverazioni di traduzioni e apostille – Vademecum per gli utenti

Allo scopo di facilitare gli utenti interessati, si forniscono le seguenti indicazioni.

Anzitutto, per **asseverazione** si intende un giuramento sulla traduzione di un documento da acquisire in tutti i casi in cui è necessaria una attestazione ufficiale del traduttore circa la corrispondenza del testo tradotto a quanto presente nel testo originale. Il traduttore si assume la responsabilità di quanto tradotto firmando un'apposita dichiarazione dinanzi al funzionario incaricato del servizio. L'asseverazione (che oltre alle traduzioni può riguardare perizie) è di competenza dei funzionari preposti al servizio del **Tribunale** e dei **Giudici di pace**.

Per postilla, o "apostille", si intende l'annotazione che si pone su di un documento originale da legalizzare, in vece dell'ordinario procedimento di legalizzazione, quando i documenti formati nello Stato devono essere prodotti sul territorio di uno degli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione adottata all'Aja il 5 ottobre 1961 (abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri) o ad essa hanno aderito in seguito. In pratica, consiste nell'apposizione, sul documento che si vuole apostillare, di timbri e diciture che certificano la qualità in cui opera il funzionario pubblico competente a rilasciarla, la veridicità delle firme e l'identità degli uffici.

L'apposizione dell'apostilla è di competenza della **Procura della Repubblica** per gli **atti formati nella circoscrizione del Tribunale di Treviso da funzionari del Ministero della Giustizia** (ad esempio i certificati del casellario giudiziario e dei carichi penali pendenti, gli atti sottoscritti da funzionari del Tribunale, le traduzioni asseverate) o dai notai.

La competenza è della Prefettura negli altri casi (documenti di Comuni, Camere di commercio, scuole e università, Ministeri, ecc.).

Pertanto, il cittadino che abbia bisogno di apostillare una traduzione asseverata per sottoporla ad uno Stato estero, dovrà:

- anzitutto acquisire a propria cura da un traduttore / interprete di propria fiducia la traduzione del documento;

- fare asseverare la traduzione (cioè attestarne la veridicità) presso lo sportello della Volontaria giurisdizione del Tribunale (piano terra – sportello di fronte al bar)¹;
- una volta asseverata la traduzione, chiedere alla Procura della Repubblica – sportello posto al pian terreno del Palazzo di Giustizia denominato Sportello Casellario, orario 9.00-12-00 - l'apposizione dell'apostilla sui documenti, cioè farvi apporre la formula che consente di produrli in un Paese straniero.


Si rammenta che il sistema delle apostille è in vigore tra i Paesi della Convenzione dell'Aja del 1961. Le apostille non sono necessarie nei rapporti con Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Olanda (con le Antille Olandesi e Aruba), Polonia, Portogallo e Turchia.

Ulteriori istruzioni e modulistica possono essere acquisiti dai siti istituzionali degli uffici (<https://www.tribunale.treviso.giustizia.it/> per quanto riguarda le asseverazioni, <http://www.procura.treviso.it/> per quanto riguarda le apostille).

Alessandra Verri
Dirigente amministrativo Procura di Treviso



Ivano Abbatantuono
Dirigente amministrativo Tribunale di Treviso



¹ I servizi di asseverazione sono attivi: presso il Tribunale di Treviso, il mercoledì dalle 9 alle 11; presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Treviso (Treviso - Piazza delle Istituzioni 32, edificio N), il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 11; presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Conegliano (Conegliano - Piazza Beccaria 1), il martedì dalle 9 alle 11.